Dal 2 maggio. Lo prevede un dm delle Infrastrutture

## Tetto massimo arbitrati scende a 100 mila euro

al 2 maggio il tetto massimo per gli arbitrati scende a 100 mila euro (da 259 mila); vietati gli aumenti legati alla «complessità» della causa; fissato al 5% il compenso per il segretario del collegio arbitrale. E quanto prevede il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2018 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 aprile 2018) che stabilisce i limiti per la determinazione del compenso degli arbitri che compongono il collegio arbitrale. Il provvedimento, uno dei 62 previsti dalla riforma dei contratti pubblici del 2016, attua l'articolo 209, comma 16 del Codice dei contratti pubblici che ha demandato al dicastero di Porta Pia il compito di definire i criteri e la tabella per

i compensi.

Il quadro all'interno del quale si colloca il provvedimento è delineato dalla norma del codice che stabilisce che la Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È quindi il decreto del 31 gennaio a stabilire i «limiti», fermo restando che la stessa disposizione già chiarisce che «sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto» e che «il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni».

È il limite a 100 mila euro, in luogo del precedente limite di 258 mila, la principale novità già prevista nel codice e ovviamente ribadita anche nel decreto ministeriale che entrerà in vigore il mercoledì prossimo, 2 maggio. Il ricorso all'arbitrato, sistema di risoluzione delle controversie alternativo all'ordinario giudizio, riguarda decisioni in merito a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici (lavori, servizi e forniture), concorsi di progettazione e di idee, nonché le controversie concernenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario. Nel dettaglio, il decreto stabilisce compensi minimi degli arbitri variabili da 5 mila a 20 mila euro per le controversie fino a 500 mila euro. Nella fascia da 500 mila a 2,5 milioni i compensi potranno variare da 20 mila a 35 mila; per la successiva fascia (da 2,5 milioni a 10 milioni) potranno essere definiti in una misura variabile da 35 mila a 60 mila, mentre fra 10 e 30 milioni la forbice passa a 60 mila/75 mila e infine nella fascia superiore, oltre 30 milioni di andrà da 75 mila al limite massimo stabilito dal codice (100 mila euro). Il compenso spettante al collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri: al presidente del collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo collegio maggiorato di un importo non superiore al 20% del suddetto compenso; al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5% del compenso complessivo. Infine il decreto prevede che siano «vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate».

